



REPUBBLICA ITALIANA

143/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al **n. 61448** del registro di segreteria,

promosso da:

omissis (C.F. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* e residente in *omissis* (*omissis*) alla Via *omissis* n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lazzari (pec: mario.lazzari@pec.it - fax 0832/1822192), con domicilio eletto presso lo Studio professionale in Lecce, alla via C. De Giorgi, 7.

Appellante

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma

alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta
elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri
(codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice
fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice
fiscale CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), con domicilio eletto in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura
centrale dell'Istituto (fax n. 0695066536)

Appellato

avverso

la sentenza n. 106/2023 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana, depositata il 3.04.2023, non notificata;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 18 settembre 2025, svolta con
l'assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la
relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'Avv. Marco Meduri (per
delega dell'avv. Mario Lazzari) per l'appellante e l'avv. Lidia
Carcavallo per l'INPS.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 4 agosto 2021 il sig. *omissis* chiedeva alla

Sezione giurisdizionale per la Toscana di accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia: "Gastropatia cronica" con ascrizione della stessa alla Tab. A Ctg. 8^a (o alla diversa categoria tabellare che verrà accertata), di accertare e dichiarare che la patologia: "Cervicoartrosi con ED - C5 - C6 e cervicobrachialgia recidivante" debba ascriversi alla Tab. A, Ctg. 8 (o a diversa categoria tabellare accertanda) e non già secondo la tab. B riconosciuta dall'Amministrazione, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione privilegiata a vita di 8^a categoria (ovvero altra categoria accertata), Tabella A, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione degli arretrati (dalla data della domanda amministrativa), oltre accessori e spese e competenze del grado di giudizio.

Con la sentenza gravata, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha respinto il ricorso (compensando le spese di difesa), considerato che la patologia "*cervicoartrosi con discopatie C5-C6, C6-C7*" - di cui è pacifica la dipendenza da causa di servizio, risulta ascrivibile (sulla base di RM effettuata nel 2012) a tabella B (con corresponsione di indennità una tantum di due annualità) e che la patologia "*gastropatia cronica*" non doveva riconoscersi come dipendente da causa di servizio (non evincendosi, sul terreno probatorio, l'effettuazione, da parte del militare, di servizi particolarmente gravosi).

Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor *omissis*, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver

compendiato la fattispecie concreta *sub iudice*, ha articolato i motivi di appello di seguito compendiati.

A) In primo luogo, l'appellante ha lamentato l'illegittimità della sentenza per vizio di motivazione, parte in cui ha sostenuto che "il ricorrente non contesta il rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria in relazione alla patologia tendinopatia achillea bilaterale per cui l'Inps ha riconosciuto solo *una tantum*, in quanto ascrivibile alla tabella B", individuando i punti controversi esclusivamente nella classificazione in tabella A oppure B della patologia cervicoartrosi con discopatie C5-C6, C6-C7, anche in relazione alla correttezza e alla completezza della diagnosi formulata in questi termini, nonché nella dipendenza o meno dalla causa di servizio della patologia gastropatia cronica.

Secondo l'appellante, invece, il ricorso introduttivo - impugnativa del diniego riguarda l'intera valutazione, basata su tutte le patologie, sia quelle omesse sia quelle per le quali è stata riconosciuta la ascrivibilità alla tabella B anziché A, come già accaduto ai fini dell'equo indennizzo ed evidenziato in tutti i motivi di ricorso.

In proposito, l'appellante ha chiesto che la sentenza venga riformata "dichiarando che vi è stata contestazione anche in ordine al rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria in relazione alla patologia tendinopatia achillea bilaterale".

B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dpr 461/2001 e 5 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile il principio dell'unicità dell'accertamento ex art. 12 del DPR n. 461/2001, in quanto detto principio è stato introdotto soltanto con l'emanazione di detto DPR (in vigore dal 22 gennaio 2002), mentre gli accertamenti in questione (e il provvedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo) risalivano a data precedente, cosicché non potevano considerarsi definitivi ed erano passibili di nuova valutazione sulla scorta del complesso della documentazione medica e amministrativa disponibile.

Pertanto, erroneamente la *sentenza gravata non ha ritenuto decisivo il Verbale dell'14/01/1998, prot. n. 1906/94, redatto dal Collegio Medico Legale di Roma del Ministero della Difesa, che aveva ritenuto l'infermità: a) cervicoartrosi con Ernia Discale C5 - C6 e cervicobrachialgia recidivante* (pacificamente dipendente da causa di servizio) ascrivibile alla tab. a ctg 8^a nella misura massima, verbale recepito dal Ministero ai fini della concessione (decreto n. 272, posizione n. 4321/A del 18 maggio 1998) dell'equo indennizzo, tenuto conto che la CMO di Caserta, con referto del 6/9/2012, ha emesso il giudizio diagnostico "cervicoartrosi con discopatie C5-C6, C6-C7" con ascrivibilità alla Tabella B, con indennità *una tantum* in misura di due annualità, solo per cumulo con le altre due patologie "tendinopatia achillea bilaterale" (ritenuta non oggetto di rilievi nel ricorso introduttivo), anch'essa ascrivibile a Tabella B (con indennità una tantum in misura di due annualità) e "gastropatia cronica atrofica HP negativo" (ascritta nel medesimo verbale alla Tab. A, categoria 8, ma di cui il successivo

parere del C.V.C.S. escludeva la dipendenza da causa di servizio).

Anche con riguardo all'ulteriore patologia "gastropatia cronica", la sentenza gravata, pur prendendo atto del verbale prot. n. 4719/99 del 20 dicembre 2000 della C.M.O. di Roma (che concludeva in senso positivo per il ricorrente in ordine alla riconducibilità a causa di servizio), ha valorizzato il successivo parere negativo del C.V.C.S. n. 1254/2015 del 3 marzo 2015, che ha sconfessato la tesi del ricorrente in ordine al rapporto eziologico tra patologia e servizio.

Orbene, in proposito, l'appellante ha evidenziato che la domanda di pensione privilegiata è stata proposta, per tutte le patologie, nel 2010, successivamente dunque all'entrata in vigore del DPR n. 460/2001.

In ogni caso, ha sostenuto l'appellante, "il provvedimento del 1998 e quelli presupposti del 1992 (della CMO) -1993 (della CPPO) , 1994 (del CML)" sarebbero definitivi ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472), a norma del quale "i giudizi collegiali adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo".

In definitiva, secondo l'appellante, la valutazione della CMO, se confermata dal CPPO, dovrebbe considerarsi definitiva.

Nel caso di specie, secondo l'appellante, la valutazione sarebbe stata definitiva, in quanto "nel parere del 1998 si legge che nel 1993 fu emesso il parere 30643/93, con il quale anche il CPPO riconobbe la dipendenza da causa di servizio e relativa ascrivibilità della cervicoartrosi e cervicobrachialgia recidivante"

Pertanto, l'appellante ha chiesto che questa Corte applichi il principio di "unicità dell'accertamento" per tutte le patologie, poste alla base della istanza di PPO.

C) Vizio della sentenza per errata valutazione dei provvedimenti, pareri e documentazione in atti.

L'appellante, dopo aver ricostruito la successione di atti e pareri (con decreto del 98 sulla base dei pareri della CMO del 92 e del CPPO del 93 il Collegio medico legale nel 1994 riconosce la causa di servizio della cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7; cervicobrialgia recidivante; tendinopatia, per cumulo ascritte alla 8^a categoria, tabella A; DM di riconoscimento dell'equo indennizzo 4321/A per la cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7 e la cervicobrialgia recidivante; parere CMO del 2000 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della gastropatia), ha rammentato di aver presentato nel 2010 istanza di pensione privilegiata per 1) alla cervicoartrosi con discopatie C5- C6-C7 e cervicobrialgia recidivante; 2) tendinopatia; 3) gastropatia, tutte dipendenti da causa di servizio.

La CMO, nel 2012, per una ritenuta "svista", ha ascrivito le patologie alla categoria tabella B anziché A, salvo la gastropatia, che veniva ascrivita alla 8^a categoria tabella A; in ogni caso ha riconosciuto le tre

patologie (senza menzionare la cervicobrialgia recidivante) alla categoria 8^a per cumulo.

Tuttavia, il Comitato di verifica, con provvedimento del marzo 2015, ha escluso la dipendenza da causa di servizio della gastropatia ai fini dell'equo indennizzo in contrasto con quanto stabilito dalla CMO del 2000.

Quindi la CMO, nella seduta del 15/11/2015, ha rivalutato le patologie ritenendo che, in base a nuova documentazione, la patologia di cui al punto 1) cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7 è ascritta alla categoria B) con indennità *una tantum* per due annualità.

Infine, l'INPS, con provvedimento del 31.03.2022, ha negato la pensione privilegiata, poiché la gastropatia non è stata riconosciuta nel 2015 dipendente da causa di servizio, mentre la cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7 e la tendinopatia sono ascrivibili alla tabella B.

Secondo l'appellante, l'INPS non avrebbe affatto considerato la cervicobrialgia recidivante e comunque non avrebbe considerato che la CMO del 2012 aveva per cumulo riconosciuto le patologie di cui 1), 2 e 3 ascrivibili per cumulo alla 8^a categoria tabella A.

L'appellante ha quindi censurato la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui non riscontra la lamentata inesistenza/incompletezza di nuova documentazione agli atti della CMO (seduta del 15/11/2015) e anzi individua detta documentazione nuova nell'esame rx del 6/9/2012, che invece non sarebbe richiamato negli atti in questione, sostenendo altresì che la cervicobrialgia recidivante sia un sintomo della cervicoartrosi, valutazione tecnica che

non si rinviene in nessuno dei pareri medici.

Inoltre, la sentenza gravata avrebbe omissis di considerare che il parere del 2012 aveva comunque riconosciuto la categoria 8^a della tab.

A per cumulo delle tre patologie.

L'appellante ha dunque chiesto che questa Corte "dichiari che nessuna nuova documentazione è stata mai fornita e che vi sono i presupposti per il riconoscimento della PPO in base ai pareri in atti".

D) Vizio della sentenza per errata valutazione delle prove.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione di NON dipendenza da causa di servizio della patologia "gastroscolia cronica", trattandosi di patologia che generalmente si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti, tanto più che non sarebbero stati comprovati (anzi neppure allegati) specifici servizi gravosi e prolungati, disagi di carattere ambientale e stressogeno (circostanze anzi smentite dallo stato di servizio) tali da poter essere ritenuti concausa efficiente e determinante del suo manifestarsi.

In proposito, l'appellante ha riepilogato le attività di servizio svolte dal colonnello omissis, sostenendone la gravosità e quindi l'efficacia concausale rispetto alla patologia in questione.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di riformare la sentenza gravata, dichiarando la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "gastropatia cronica", dichiarando che la patologia: "Cervicoatrosi con ED - C5 - C6 e cervicobrachialgia recidivante" debba ascriversi alla Tab. A, Ctg. 8 (e non a tabella B), di dichiarare dovuta la pensione

privilegiata a vita di 8^a categoria, Tabella A (o diversa categoria tabellare accertata), con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei pregressi con decorrenza dalla cessazione dal servizio (31/12/2010) ovvero dalla data di presentazione della domanda (18/01/2011), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché spese e competenze del grado di giudizio (difensore distrattario), con richiesta istruttoria di esibizione di tutti gli atti del fascicolo amministrativo.

Con memoria in atti al 7 agosto 2025, si è costituita l'Inps, rappresentata e difesa come in epigrafe, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 170 c.g.c., atteso che censura la sentenza di primo grado proponendo una rilettura degli elementi di fatto e della documentazione versata in atti che si pone fuori dal perimetro del giudizio di secondo grado, limitato ad uno scrutinio di legittimità.

Pertanto, secondo l'INPS, la motivazione della sentenza sarebbe ineccepibile, avendo il giudice adeguatamente apprezzato e valutato il quadro patologico e la questione del nesso di causalità, secondo quanto emergente dagli atti di causa.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del gravame.

All'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno richiamato le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate in atti.

DIRITTO

[1] Con i motivi di ricorso compendiatati, l'appellante ha lamentato sostanzialmente dei vizi della motivazione della sentenza, insieme alla correlata violazione e falsa applicazione dell'art.12 DPR 461/2001 e dell'art. 5 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito

nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

In proposito, osserva il Collegio, in via preliminare, che l'art. 170 del codice di giustizia contabile espressamente prevede, in funzione limitativa dell'ambito di appellabilità delle sentenze in materia pensionistica, che "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Nel contempo, l'articolo 170, comma 4, del codice di giustizia contabile prevede che "Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello".

La disposizione codicistica ha sostanzialmente riproposto il contenuto della previgente disposizione di cui all'art. 1, V comma, del d.l. n. 453/1993, in ordine alla quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 10/QM/2000) hanno avuto modo di affermare che "il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede amministrativa.

Inoltre, la menzionata giurisprudenza delle Sezioni riunite ha avuto cura di puntualizzare i criteri di distinzione tra motivi di diritto e

motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la "*ratio decidendi*");
- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In definitiva, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto allorquando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Sez. App. Sicilia, sent. Corte conti, Sez. I App. n. 69/2024; 283/2023, n.

190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Orbene, nel caso di specie i motivi di appello censurano essenzialmente la valutazione di non dipendenza da causa di servizio della patologia “gastroscofia cronica” (vi sarebbe stata una errata valutazione delle prove), nonché la classificazione in tabella B della patologia “Cervicoartrosi con ED – C5 – C6” e infine la valutazione della patologia “tendinopatia achillea bilaterale” come non ascrivibile ad alcuna categoria.

Si tratta dunque di problematiche espressamente qualificate dalla legge come *quaestiones facti*, con conseguente necessità di dichiarare inammissibile l’appello in parte qua.

[2] Quanto alla censura inerente alla omessa o apparente motivazione, essa può essere adottata in sede di appello pensionistico presso questa Corte soltanto qualora “nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un’omissione nell’esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte” (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, sent. n. 69/2024).

In proposito, rileva tuttavia il Collegio come la motivazione della sentenza, sufficientemente articolata dal giudice di prime cure, non

possa ritenersi inesistente e neppure meramente apparente.

Il giudice di primo grado, infatti:

- ha premesso che il giudizio non riveste carattere annullatorio per vizi di legittimità ma verte sul merito della spettanza o meno del trattamento pensionistico privilegiato, con ciò superando i motivi di ricorso incentrati sulla critica ai singoli atti adottati dall'Amministrazione;

- ha rilevato che il ricorrente non ha contestato il rigetto della domanda con riferimento alla patologia "tendinopatia achillea bilaterale", ritenuta non classificabile in tabella A (CPPO parere n. 30364/93 del 6/12/1993, non riconducibile ad alcuna categoria; CML parere n. 1906/94 del 1998; non ascrivibile ad alcuna categoria, ma alla Cat. 8° per cumulo con la cervicoartrosi con Ernia Discale C5 - C6 e cervicobrachialgia recidivante; CML verbale n. 4822 del 6/11/2012, classificato in tabella B). In proposito, effettivamente il ricorrente in prime cure, nel ricorso introduttivo, non ha specificamente contestato (primo motivo di ricorso) detta classificazione della infermità "tendinopatia achillea bilaterale", non articolando puntuali indicazioni di violazioni dei criteri legali di classificazione. Quanto alla rivendicata classificazione cumulativa, stante la classificazione/non dipendenza da causa di servizio delle altre infermità accertata in sentenza, le relative regole non consentono comunque di accedere alla VIII cat. della tabella A;

- con riguardo alla patologia cervicale, dipendente da causa di servizio, la sentenza gravata, a fronte delle argomentazioni svolte dal

ricorrente, ha evidenziato come la diversa classificazione accertata nel 2012 sia conseguita ad esame più recente e tecnicamente più aggiornato (a distanza di oltre 20 anni) rispetto alla TAC del 19 novembre 1992 ed utilizzato dalla C.M.O. di Caserta nel verbale del 23 novembre 1992, aggiungendo altresì che <<la “cervicobrachialgia recidivante” – *id est* il dolore ricorrente nelle zone del collo, spalle e braccia – rappresenta uno dei sintomi clinici tipici della patologia “cervicoartrosi con discopatia”, quindi da ritenersi già ricompresa nella predetta diagnosi obiettiva>>;

- ha articolato, con riguardo alla patologia “gastropatia cronica”, una puntuale motivazione, evidenziando che si tratta di infermità che generalmente si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti, con conseguente onere della prova di gravosi e prolungati disagi di servizio stressogeni, non fornita dal ricorrente e anzi priva di riscontri nello stato di servizio acquisito dal giudice (sconfessando quanto riportato dall’appellante nel IV motivo di appello).

In definitiva, ritiene il Collegio che non possa fondatamente sostenersi che la motivazione della sentenza gravata sia meramente apparente e che il giudice non abbia valutato la documentazione in atti e le prove acquisite.

[3] Con il secondo motivo di appello, il ricorrente censura la sentenza impugnata per ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 12 DPR 461/2001 e dell’art. 5 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.387.

In proposito, si osserva che, come peraltro statuito nella sentenza gravata, il principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza

da causa di servizio di un'infermità o lesione, anche ai fini di successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 12 del D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 (in vigore dal 22 gennaio 2002) e trova la propria giustificazione proprio nella nuova disciplina organica della materia.

Trattandosi di domanda di pensione privilegiata avanzata dal ricorrente in data 18/1/2011, non può evidentemente ritenersi applicabile la disciplina transitoria ex art. 18 del DPR n. 461/2001, che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti (anche) di riconoscimento della pensione privilegiata (in termini, C. Conti, sez. App. Sicilia, sent. n. 47/2023) già avviati all'entrata in vigore del suddetto DPR.

D'altra parte, l'invocato art. 5 bis del d.l. n. 387/1987 aveva sostanzialmente abolito o quantomeno dequotato (cfr. Sez. III appello, sent. n. n. 221/2007; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 714/1989) il previgente principio (art. 163 del T.U. pensionistico) di definitività, in sede di esame di istanze di pensioni privilegiate, dei pregressi provvedimenti relativi alla dipendenza di infermità o lesioni, stabilendo che i giudizi collegiali adottati dalle CMO fossero da considerarsi definitivi "ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio" (non anche per la classificazione tabellare, n.d.r.), ma "salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ...".

Peraltro, detto art. 5 bis risulta abrogato (cfr. art. 20 del DPR n.

461/2001) fin dal gennaio 2002, quasi un decennio prima della domanda di pensione privilegiata.

Pertanto, tanto più tenuto conto che le valutazioni mediche pregresse erano notevolmente risalenti, l'Amministrazione ha correttamente proceduto ad istruire la domanda di pensione privilegiata acquisendo le valutazioni medico-legali necessarie secondo la nuova disciplina *pro tempore* vigente.

L'appello non risulta dunque meritevole di accoglimento.

[4] Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio, considerata la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* e iscritto al n. **61448** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'appellante al pagamento, a beneficio dell'Inps, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/9/2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 07/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti del soggetto interessato.

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 07/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del soggetto interessato.

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi